



COMUNE DI AGEROLA
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **032** del Reg.
Data **31.10.2012**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - IMU – APPROVAZIONE.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **18:30**, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
1	Mascolo Luca	X	
2	Ruocco Matteo	X	
3	Buonocore Andrea	X	
4	Acampora Salvatore	X	
5	Fusco Maurizio	X	
6	Avitabile Paolo	X	
7	Naclerio Tommaso	X	
8	Milo Regina		X
9	Mannini Giuseppe	X	
10	Panariello Giancarlo		X
11	Cuomo Giuseppe	X	
12	Florio Matteo	X	
13	Acampora Luigi	X	

Assegnati n° 13	Presenti n° 11
In carica n° 13	Assenti n° 02

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Prof. Luca Mascolo nella sua qualità di Sindaco -

Partecipa il Segretario Comunale: dott.ssa Angelica Saggese.

E' presente l'assessore Dott.ssa Giuseppina Mandara.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si da atto che alle ore 18,45 è entrato in aula il consigliere Giancarlo Panariello.

Sindaco prof. Luca Mascolo: invito il vicesindaco Buonocore a relazionare sull'argomento.

Vice Sindaco Andrea Buonocore: buonasera, colgo l'occasione sia per ringraziare tutti i componenti della commissione consiliare statuto e regolamenti, che si è riunita la settimana scorsa, sia in particolare i consiglieri Florio e Luigi Acampora che hanno seguito i lavori della commissione in orari poco consoni ed in giorni anche festivi, continuando anche di sabato; quindi oltre a ringraziare il ragioniere Acampora, ringrazio tutti i membri della commissione sia di maggioranza che di minoranza e chiedo al consiglio di dare per letto il regolamento, considerato che ne abbiamo ampiamente discusso durante i lavori della commissione.

Consigliere Giuseppe Cuomo: chiedo di inserire un comma all'articolo 9 prevedendo una ulteriore agevolazione, ossia l'esenzione per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai figli ed ai parenti fino al grado da stabilire, con contratti regolarmente registrati.

Consigliere Paolo Avitabile: innanzitutto mi associo ai ringraziamenti fatti dal vicesindaco a tutti i componenti della commissione nonché ai responsabili dei vari servizi, perché devo dare atto che questa commissione ha svolto un ottimo lavoro, i regolamenti di cui discutere erano tanti e c'è stata una bellissima collaborazione nell'affrontare tutti gli aspetti dei regolamenti in discussione. Ringrazio, a nome di tutto il gruppo di maggioranza, il gruppo di minoranza che non solo ha partecipato alla commissione ma che, grazie alla sua presenza, ha anche consentito il mantenimento del numero legale, perciò ancora grazie. In merito al regolamento per la disciplina dell'IMU, vorrei fare innanzitutto un breve inciso su tutto l'ordine del giorno di questa seduta di consiglio comunale. In apparenza può non notarsi, ma in tutta la seduta consiliare di stasera c'è un unico filo conduttore, ci sono in approvazione regolamenti diversi, riferiti ad attività diverse, ma lo spirito sotteso alle scelte dell'amministrazione è unico. Ritorno sempre al punto di partenza, ossia la decisione di fondo dell'amministrazione che è stata quella di garantire innanzitutto i servizi e poi imporre le tasse; questi regolamenti, se analizzati singolarmente, sono sintomatici della volontà dell'amministrazione di rendere il nostro territorio "un paese a 5 stelle", dove i servizi devono funzionare e dove i cittadini devono avere opportunità di vivibilità almeno al di sopra della media delle possibilità che hanno i cittadini dei Comuni vicini. Entrando nel merito del regolamento IMU, ribadisco che questa amministrazione, già in fase di approvazione di bilancio di previsione, ha fatto una scelta molto forte, una scommessa sulla capacità di mantenere inalterate le aliquote base dell'IMU; è una scelta di forte impatto sul benessere dei nostri cittadini perché cerca di garantire una serie di servizi senza gravare sulle tasche della gente. In linea di principio posso condividere la proposta del consigliere Cuomo, che in condizioni normali potrebbe avere una valenza di tutto rispetto, però in un contesto in cui tutti i Comuni vicini hanno aumentato le aliquote base, soprattutto quelle delle seconde case, mentre invece questa amministrazione con grandi sforzi ha cercato di non aumentare le aliquote base, ovviamente non possiamo permetterci anche di prevedere ulteriori esenzioni. Inoltre, prevedere una esenzione per le tipologie di abitazioni indicate dal consigliere Cuomo, trattandosi di una esenzione facoltativa concessa dal Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare, implicherebbe che il Comune dovrebbe compensare, con propri fondi di bilancio, la quota del mancato gettito di competenza dello Stato. Poiché abbiamo deciso di mantenere inalterate le aliquote base, ad oggi non c'è la capienza in bilancio per consentire una ulteriore riduzione, che peraltro non sarebbe neanche facilmente quantificabile. Pertanto, poiché il regolamento è stato discusso in un clima di leale e proficua collaborazione ed al fine di evitare contrapposizioni tra maggioranza e minoranza, se il consigliere Cuomo ritiene che la mia risposta sia stata esauriente, valuti l'opportunità di ritirare la proposta di emendamento, altrimenti andrà posta in votazione. Grazie.

Consigliere Matteo Florio: vorrei portare un ulteriore contributo alla discussione; è vero che il giorno 25 ero presente in commissione, è vero che abbiamo discusso e lavorato in maniera positiva, ma vorrei chiarire alcuni passaggi, che ebbi già modo di riferire in commissione. Ancora una volta la bozza dei regolamenti da discutere in commissione mi è stata consegnata all'ultimo momento, per cui non ho avuto neanche il tempo di consultarmi e di discutere della proposta con il consigliere Cuomo e con gli altri consiglieri del gruppo prima di venire in commissione; la bozza che il consigliere Cuomo ha davanti è la prima bozza, quella che già portammo in commissione qualche mese fa e sulla quale, anche in quella fase, rimarremmo fermi su questa ipotesi di esenzione. È chiaro che se la nostra proposta è tecnicamente accoglibile, benché venuta fuori solo

dopo la discussione di stasera, noi siamo sicuramente favorevoli, se invece ci sono altre difficoltà che non ne consentono l'approvazione, allora la ritiriamo.

Consigliere Paolo Avitabile: vorrei solo precisare che certamente il mio intervento non era un appunto verso il consigliere Cuomo, era soltanto una spiegazione del perché è difficile oggi anche poter valutare questo emendamento ed i suoi possibili risvolti sul bilancio. Mi fa piacere che il consigliere Florio ha richiamato i lavori della precedente commissione perché all'epoca, come ricorderete, si bloccò la nostra discussione perché non era chiaro se l'amministrazione aveva o meno la facoltà, in sede di regolamento, di prevedere ulteriori tipologie di abitazioni assimilate all'abitazione principale. La legge poi ha chiarito la situazione e assimilare tali abitazioni all'abitazione principale significherebbe prevedere un onere totalmente a carico delle casse del comune, era solo questa la precisazione che tenevo a fare.

Sindaco Prof Luca Mascolo: se posso dare un ulteriore contributo alla discussione, vorrei dire che condivido le perplessità e le preoccupazioni sia del consigliere Cuomo che del consigliere Avitabile; il problema però, e lo diceva bene Paolo, è la scelta di fondo fatta dall'amministrazione. In un momento di enorme difficoltà in cui i tagli si rincorrono l'un l'altro e in cui le risorse scarseggiano sempre di più, avremmo potuto fare come hanno fatto tutti gli altri comuni per poter garantire i servizi minimi essenziali, ossia aumentare le aliquote IMU. Abbiamo invece inteso fare un gesto di responsabilità, abbiamo compresso al massimo tutte le spese, abbiamo ridotto tutte le spese non indispensabili, perché riteniamo che in un periodo di profonda crisi non sia possibile continuare a gravare ancora sulle tasche dei nostri cittadini; avevamo detto all'inizio dell'anno che volevamo cercare di non modificare le aliquote base, lo abbiamo ribadito e ci siamo riusciti. Ritengo che rispetto a questo tutti siamo ben coscienti di qual è la situazione, c'è bisogno non dico di un applauso, perché su questi argomenti gli applausi servono a poco, ma c'è bisogno di un gesto di responsabilità. Mi è stato riferito per telefono ed ho apprezzato molto, che per qualche ora i consiglieri di minoranza hanno mantenuto il numero legale in commissione; vi sono grato perché penso che abbiate fatto un buon lavoro che è evidente a tutti. Se però vogliamo prevedere differenziazioni ed agevolazioni ulteriori, dobbiamo aumentare le aliquote perché ogni esenzione che introduciamo comporta che dobbiamo reperire ulteriori risorse per poter coprire la quota fissa dello 0,38% che è di competenza dello Stato. Al più si poteva immaginare un'aliquota differenziata per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito ai figli e ad altri parenti, ma non credo che si potesse prevedere proprio una completa esenzione. Purtroppo però la giacca è corta e da un lato la dobbiamo tirare; potevamo fare come hanno fatto altri comuni che hanno portato al massimo le aliquote sulle seconde case e poi hanno previsto riduzioni varie, per esempio per le abitazioni concesse in comodato o in affitto, ecc...; se si aumenta l'aliquota sulle seconde case, è chiaro che si trovano gli spazi per poter introdurre riduzioni, agevolazioni, ecc.- Vi è poi un ulteriore problema, legato al fatto che questo è il primo anno che è introdotta questa imposta, per cui i dati di gettito sono solo stimati, non si può sapere qual è la platea che beneficerebbe dell'esenzione, perché il problema serio nell'ipotesi proposta dal consigliere Cuomo, è che non sappiamo quante persone hanno appartamenti concessi in comodato ai figli e quanti quindi potrebbero beneficiare della relativa agevolazione. Quindi, da una parte l'incognita della platea di potenziali beneficiari, dall'altra la condizione che tali esenzioni graverebbero sul bilancio comunale perché comunque bisognerebbe trasferire allo Stato la quota di sua competenza pari allo 0,38%, ci hanno portato a fare una scelta di responsabilità, ossia mantenere per tutti le aliquote base. Alla fine se qualcuno paga di meno, qualcun altro dovrà pagare di più, è inevitabile ed è matematico, mai come in questo caso; allora abbiamo preferito tagliare tutto il tagliabile e mantenere le aliquote base. L'occasione della discussione però è stata utile perché ci avete fatto notare una discrasia nel regolamento, una cosa che non era scritta bene e precisamente il comma 6 dell'articolo 9 che recita: *“Con apposita delibera di consiglio comunale è approvata l'applicazione di aliquote ridotte per i fabbricati concessi a titolo gratuito ad enti e/o associazioni non commerciali che li utilizzano esclusivamente per attività sociali”*; dovremmo modificare questo comma nel senso previsto dalla legge, che è diventato peraltro comma 5 dopo le modifiche apportate dalla commissione, e precisamente: *“Sono esenti dall'imposta i fabbricati concessi a titolo gratuito ad enti e/o associazioni non commerciali che li utilizzano esclusivamente per attività sociali”*; controllando la proposta del consigliere Cuomo ci siamo accorti che la legge prevede una esenzione totale per tali tipi di fabbricati e quindi dobbiamo correggere la relativa previsione regolamentare. Pertanto, preso atto che la minoranza ha ritirato il suo emendamento, pongo in votazione la proposta di emendamento che ho appena formulato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano (*consiglieri presenti e votanti n. 12*)

Delibera

1. **Approvare** l'emendamento proposto dal Sindaco nel senso che, in adempimento di una espressa previsione di legge, il nuovo comma 5 dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, è così formulato: *“Sono esenti dall'imposta i fabbricati concessi a titolo gratuito ad enti e/o associazioni non commerciali che li utilizzano esclusivamente per attività sociali”*.

Consigliere Matteo Florio: vorrei precisare che nella proposta di deliberazione di approvazione del regolamento, almeno nella copia che mi è stata consegnata, si fa riferimento alla seconda commissione consiliare, invece occorre riferirsi alla commissione Statuto e regolamenti.

Sindaco Prof Luca Mascolo: se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto.

Consigliere Matteo Florio: il gruppo che rappresento su questo argomento si astiene.

Consigliere Paolo Avitabile: ribadendo un'altra volta i ringraziamenti alla commissione per il lavoro svolto, il gruppo di maggioranza annuncia voto favorevole.

Sindaco Prof Luca Mascolo: prima di passare alla votazioni ringrazio il ragioniere, il segretario comunale, l'assessore al bilancio e la commissione statuto e regolamenti per il lavoro svolto, ovviamente è stata una sessione di lavoro non facile, con regolamenti un pò delicati e relativi a materie complesse, come questa dell'Imu; i ringraziamenti a tutti sono di cuore e non formali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 7 del D. lgs. n. 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale che stabilisce, al comma 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale due nuove forme di imposizione municipale, precisamente l'imposta municipale propria e l'imposta municipale secondaria, come disciplinate dagli artt. 8, 9 e 11 dello stesso decreto legislativo;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:
 - anticipo, in via sperimentale, dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
 - estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;
- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti”;

Visto l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che stabilisce che il termine per approvare i regolamenti tributari degli enti locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 è stato differito al 31 Ottobre 2012, così come disposto dalla Conferenza Stato-Città che nella seduta del 2/08/2012 ha prorogato il termine già previsto al 31/08/2012 con precedente Decreto ministeriale del 20/06/2012;

Vista la Legge 26.04.2012 n. 44 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Ritenuto di dover approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne regolare l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni;

Visto l'art. 1 comma 168 della legge 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;

Evidenziato che tutte le deliberazioni in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che le deliberazioni suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

Vista la relazione del responsabile del servizio;

Dato atto che la proposta di Regolamento è stata sottoposta al vaglio della commissione Consiliare permanente "Statuto e regolamenti" in data 25/10/2012, come da verbale agli atti dell'ente;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'IMU, così come integrato e/o modificato dalla commissione consiliare e con l'introduzione dell'emendamento precedentemente approvato dal consiglio comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 4 (consiglieri Acampora Luigi, Cuomo, Florio e Panariello), resi per alzata di mano (*consiglieri presenti n. 12*)

DELIBERA

Per tutto quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. **Approvare** l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, così come modificato dalla commissione consiliare permanente "Statuto e regolamenti" al cui verbale si rinvia e dallo stesso consiglio comunale con l'emendamento in precedenza approvato;
2. **Dare atto** che lo stesso entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012;
3. **Dare atto**, altresì, che il previgente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili - I.C.I. - è abrogato a decorrere dal 1.01.2012, restando inteso che le norme in esso contenute saranno comunque applicate nei rapporti giuridici intercorsi tra Contribuenti e Comune fino all'anno d'imposta 2011 compreso;
4. **Trasmettere**, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, il presente Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le indicazioni che saranno fornite con successivo D.M. dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D. Lgs. 446/1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano (*consiglieri presenti e votanti n. 12*);

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Luca Mascolo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angelica Saggese

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Agerola, lì 14 novembre 2012

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Teresa Cuomo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

Agerola, lì 14 novembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angelica Saggese

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000);

Agerola, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Angelica Saggese

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Agerola, lì 14 novembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Angelica Saggese



COMUNE DI AGEROLA
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 31 ottobre 2012

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento*
- Art. 2 - Quota di imposta riservata allo Stato*
- Art. 3 - Definizione di fabbricato e area fabbricabile*
- Art. 4 - Base imponibile dei fabbricati*
- Art. 5 - Base imponibile delle aree fabbricabili*
- Art. 6 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili*
- Art. 7 - Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti Pubblici*
- Art. 8 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato*
- Art. 9 - Esenzioni e altre forme di agevolazione*
- Art. 10 - Versamenti e interessi*
- Art. 11 - Rimborsi e compensazione*
- Art. 12 - Dichiarazione*
- Art. 13 - Istituti deflattivi del contenzioso*
- Art. 14 - Riscossione coattiva*
- Art. 15 - Disposizioni finali*

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Agerola dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Agerola.

ART. 2 – QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del successivo art. 8.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO E AREA FABBRICABILE

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato ed area fabbricabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Il Comune procede ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore inferiore a quello predeterminato.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a.** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b.** Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è certificata dall'ufficio tecnico comunale mediante perizia con oneri a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla richiesta. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, eventualmente corredata da idonea documentazione.
2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:
- a. immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli

Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D. Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 ubicati nel Comune di Agerola in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati concessi a titolo gratuito ad enti e/o associazioni non commerciali che li utilizzano esclusivamente per finalità sociali.

ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro dodici.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori così come previsti per legge.

ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali nella misura prevista per legge.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro dodici per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 12 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.

ART. 13 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, così come previsto dal regolamento comunale in materia di accertamento con adesione.

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97 e comunque nelle forme previste dalla legge.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad euro trenta, così come previsto dall'art. 3, comma 10, del D.L. 16/2012.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.